

PD SICILIA REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE, DEI SEGRETARI E DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI E DEI SEGRETARI DI CIRCOLO

ARTICOLO 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento:

- a) l'Unione Regionale di cui il Segretario e l'Assemblea hanno terminato il loro mandato.
- b) Le Federazioni provinciali ed i relativi circoli territoriali che si trovino nelle stesse condizioni descritte al comma "a" del presente articolo. Le federazioni che hanno celebrato il congresso durante il quadriennio partecipano solo all'elezione del Segretario regionale e dell'Assemblea regionale.

2. Il Congresso Regionale del Partito Democratico Sicilia è convocato in data _____ e si svolgerà sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale e delle piattaforme politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto nazionale.

3. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e delle Assemblea regionale è quella del _____. In ogni caso, i congressi territoriali devono essere celebrati entro _____

ARTICOLO 2

(Commissione regionale per il congresso)

1. La direzione regionale elegge, nel rispetto della parità di genere e della pluralità politica e territoriale, la Commissione regionale per il congresso, che sarà integrata dai rappresentanti di ciascun/a candidato/a una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario/a regionale. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il/la Presidente della Commissione regionale di Garanzia o suo delegato.

2. La Commissione viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza assoluta dei votanti. La Commissione, nella prima seduta, elegge il suo/a Coordinatore/ice.

3. La Commissione regionale deve:

- a) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario/a Regionale;
- b) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;
- c) convocare il Congresso Regionale;
- d) formalizzare l'accettazione delle liste dei/delle candidati/e all'Assemblea regionale;
- e) certificare i risultati del voto tra gli iscritti e le iscritte e proclamare gli eletti e le elette all'Assemblea regionale;
- f) sollecitare le Commissioni Provinciali di Garanzia a certificare il Tesseramento ed avviare le procedure sostitutive con la Commissione Regionale di Garanzia nel caso di consistenti ritardi rispetto alla tempistica congressuale e svolgere tutti gli altri compiti eventualmente previsti dal Regolamento;
- g) predisporre i kit per le operazioni elettorali.

4. La Commissione regionale, inoltre, è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 3 del presente articolo.

5. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

6. Nelle Federazioni provinciali/territoriali in cui non è prevista la celebrazione del Congresso, la Commissione regionale nomina un delegato della stessa Commissione regionale che affiancherà il Segretario di Federazione (o Commissario) per:

- a) curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti, e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli Scrutatori;
- b) calendarizzare le riunioni di Circolo;
- c) nominare un garante per ogni riunione di Circolo;
- d) raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di Circolo;
- e) predisporre il Registro degli iscritti aventi diritto al voto per ogni Assemblea comunale. Tale Registro prevede obbligatoriamente, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza, un recapito telefonico e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Tali dati dovranno essere detenuti, ai fini del Congresso, nel pieno rispetto della legislazione a tutela dei dati personali.

7. I componenti della Commissione regionale per il congresso non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario/a regionale e all'Assemblea regionale.

8. I componenti della Commissione regionale per il Congresso fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione delle votazioni di cui all'art. 21, commi 8) e 9) dello Statuto del PD nazionale.

ARTICOLO 3

(Compiti dell'Assemblea Regionale)

1. L'Assemblea regionale ha il compito di approvare, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Regolamento regionale per l'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea regionale nel quale devono essere stabiliti le modalità di formazione e svolgimento del Congresso a partire dai congressi di circolo;

ARTICOLO 4

(Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)

1. Le candidature a Segretario/a regionale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate presso la Commissione regionale non prima del termine di 15 giorni dall'avvenuta certificazione del tesseramento di tutta l'Unione Regionale. Lo stesso termine è fissato per la presentazione delle candidature a Segretario Provinciale delle Federazioni che andranno a Congresso provinciale.

2. Le candidature alla Segreteria regionale, le firme a sostegno e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate all'indirizzo email _____ entro le ore _____ del giorno _____ presso la Commissione regionale per il congresso. Entro il termine e le modalità previste dal presente comma vanno presentate, presso le commissioni per il congresso provinciali, altresì le candidature alla segreteria provinciale.

3. Tutte le candidature a segretario regionale devono essere sottoscritte: da almeno il 15% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 250 e 600, distribuiti in almeno cinque delle Federazioni provinciali/territoriali.

4. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti.

5. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

ARTICOLO 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l'elezione del Segretario/a)

1. Le riunioni di circolo per l'elezione del/della Segretario/a e delle Assemblee regionali si svolgono secondo un calendario stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 6 del presente Regolamento.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo tutti gli iscritti al PD alla data del 31/12/2024 presenti nell'Anagrafe certificata 2024.
3. Le anagrafi degli iscritti e delle iscritte sono certificate dalle Commissioni provinciali di Garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del tesseramento. Le Commissioni provinciali di Garanzia hanno l'obbligo di fornire ad ogni Circolo gli elenchi degli iscritti presenti nel sistema di gestione iscrizione online. Le Commissioni provinciali di Garanzia hanno, inoltre, l'obbligo di trasmettere alla Commissione regionale per il Congresso gli elenchi di tutti coloro che, iscritti con metodo tradizionale, non sono ancora visibili nel sistema di gestione di iscrizione online a disposizione della Commissione regionale.
4. Il/la Segretario/a di Federazione o Provinciale o facente funzione nomina, d'accordo con il/la delegato/a della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
5. Le Commissioni provinciali devono stabilire il numero dei componenti dei direttivi di Circolo, in proporzione al numero di iscritti al Circolo.
6. I Congressi di circolo per l'elezione del Segretario e degli organismi del circolo dovranno svolgersi a discrezione del circolo in una data compresa tra il _____.
7. La convocazione agli iscritti al circolo dovrà avvenire attraverso email - sms o con altra idonea modalità, indicando data, ora e luogo di svolgimento del Congresso.
8. Le candidature a Segretario di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di Circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo.
9. Il Segretario di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento **ad una ed una sola lista (Em 5.2)** di candidati al Direttivo di Circolo. Le liste devono essere collegate ad un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
10. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
11. E' eletto Segretario di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il Segretario di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.
12. Il verbale dell'elezione del Segretario del Circolo e del Direttivo, comprensivo dei dati anagrafici del segretario eletto, compresi e-mail e cellulare, deve essere inviato all'indirizzo email: _____ nel minor tempo possibile, e comunque entro il _____.

ARTICOLO 6
(coordinatori cittadini)

1. Nei Comuni in cui sono costituiti due o più Circoli, dopo la celebrazione dei Congressi regionale e provinciali, si procederà all'elezione di un coordinatore cittadino. Salvo che le assemblee provinciali con proprio regolamento non dispongano diversamente.

ARTICOLO 7
(Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a regionale: il Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, gli Assessori regionali, i Presidenti e assessori provinciali e delle città metropolitane, i Sindaci e gli assessori delle città capoluogo di provincia.

2. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.

3. Per ciascuna Federazione può essere presentata una ed una sola lista collegata a ciascun candidato/a alla Segreteria regionale sottoposta dai candidati segretari o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno cinque Federazioni della Regione.

4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale entro la data stabilita nel presente Regolamento. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste le Commissioni regionali accertano l'accettazione del collegamento da parte del candidato/a alla Segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere, a pena di nullità. Le candidature, con firme e liste, vanno presentate alla mail appositamente attivata dalla Commissione per il Congresso per tutte le procedure congressuali e visibile a tutti i componenti della stessa Commissione, che detaglierà tempi, modalità e scadenze di tale presentazione.

5. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascuna federazione.

6. La Commissione regionale, unitamente ai soggetti indicati dall'art. 2 al comma 6, determina l'ubicazione delle riunioni di circolo prevedendo tempi e modalità di svolgimento delle riunioni di circolo nel corso delle quali avviene il confronto tra i candidati e vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche.

7. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2024.

8. L'Assemblea regionale è composta da 300 persone, elette in Collegi corrispondenti alle Federazioni provinciali. Il numero dei componenti da eleggere sono suddivisi tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei Deputati nelle più recenti elezioni politiche. (Pres. 1)

9. I seggi assegnati a ciascuna Federazione sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito della stessa Federazione, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

10. Si vota di norma dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito dal Regolamento regionale.

Le assemblee di circolo si svolgeranno nei singoli comuni con l'anagrafe degli iscritti certificata alla data del -31/12/2024

-Nel caso in cui sia stata presentata e/o accettata una sola candidatura a segretario/a regionale, nei congressi di circolo si vota a scrutinio palese.

11. Nei comuni dove vi è un numero di iscritti inferiore a 10, gli iscritti verranno accorpati al circolo o comune più vicino
12. .A conclusione delle operazioni di voto, in ciascun circolo viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria di federazione o provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei circoli, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Organizzazione nazionale, proclama eletti i componenti dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione nazionale.
13. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.
14. Agli/alle esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali riconosciute dagli organi regionali, di particolare valore e rilevanza, e ai membri delle altre associazioni o organizzazioni che si riconoscano e siano riconosciute vicine all'ispirazione politica e programmatica del Partito Democratico, deve essere riconosciuta una rappresentanza nell'Assemblea regionale non superiore al 20% del numero dei componenti elettivi.

ARTICOLO 8 ***(Diritto e modalità di voto)***

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale tutte le iscritte e gli iscritti che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 dello Statuto del PD, e che godono del diritto di elettorato attivo di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
2. L'iscritta/iscritto esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale collegata alla candidata/o Segretaria/o.

ARTICOLO 9 ***(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario/a)***

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il/la proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, sono disciplinate dai singoli Statuti regionali, ovvero vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il/la Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario/a il/la candidato/a che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale. (Pres. 2)
4. Qualora nessun candidato/a abbia riportato tale maggioranza assoluta, il/la Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto/a Segretario/a il/la candidato/a che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario/a regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per le votazioni di cui al comma 4 del presente articolo e all'art. 21, commi 8 e 9 dello Statuto del PD.

ARTICOLO 10
(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario/a e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario/a regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal Regolamento regionale.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.

ARTICOLO 11
(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

1. I costi vari e dei mezzi di propaganda elettorale dovranno essere analiticamente rendicontati entro la data di convocazione dell'assemblea regionale per la proclamazione del segretario.
2. Al fine di contenere i relativi costi, non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
3. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli candidati. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative che non superino i 70X100, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all'affitto o all'acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche a carattere sociale, culturale e sportivo; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
5. Le spese per la propaganda elettorale, comprese quelle relative al contributo di sostenitori esterni, ovvero soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente il candidato, sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del candidato. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata, a cura dell'interessato o di un suo delegato, per almeno tre mesi successivi al giorno di celebrazione del congresso, al fine dell'effettuazione dei relativi controlli.
6. Entro 90 giorni dall'elezione i candidati alla carica di Segretario regionale e provinciale trasmettono alla Commissione nazionale di Garanzia, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo al contributo e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al giorno di celebrazione del congresso. I suddetti rendiconti devono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente. È fatto obbligo di pubblicare sul sito del PD e sul proprio sito personale i rendiconti di raccolta fondi e di spesa. Non è consentito raccogliere fondi superiori alla spesa di previsione. Nel caso si verifichino eventuali eccedenze, esse devono essere devolute a un fondo speciale regionale, destinato alle iniziative politiche del PD.

ARTICOLO 12
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo, vanno rivolte alla Commissione per il Congresso territorialmente competente, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia territorialmente competente, che decide entro le successive 24 ore.

Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione del Congresso di Federazione vanno rivolte in prima istanza alla Commissione regionale di Garanzia. L'eventuale secondo grado di giudizio è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD.

ARTICOLO 13
(Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:

a) a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;

b) a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento regionale.

3. Per ogni altro aspetto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale e allo Statuto del PD.

ARTICOLO 14
(Congressi di Federazione e di Circolo)

1. I Congressi per l'elezione del/della Segretario/a di Circolo e/o per l'elezione dei componenti l'Assemblea provinciale e del/della Segretario/a di Federazione di cui all'art. 1, comma 2) del presente Regolamento, si svolgono secondo le regole stabilite dal presente regolamento regionale. Ai fini dell'elettorato attivo si applica l'art. 5, comma 2, del presente Regolamento. Ai fini dell'elettorato passivo, si applica l'art. 7, comma 7, del presente Regolamento.

2. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario/a provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci e degli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario/a di Circolo o di Segretario/a cittadino è incompatibile con quella di Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

3. I Congressi di Federazione saranno celebrati nello stesso giorno previsto per l'elezione del/la Segretario/a regionale.

4. Le Commissioni provinciali per il Congresso che saranno formate nel rispetto delle parità di genere saranno elette dalle rispettive direzioni provinciali e saranno composte al massimo da 11 componenti.

5. I componenti elettivi delle assemblee provinciali non devono essere di numero superiore a 100, nel rispetto rigoroso della parità di genere e dovranno comprendere un 10% di età non superiore ai 30.

ARTICOLO 15

(Elezione del/della Segretario/a e delle Assemblee di Federazione)

1. Le Assemblee provinciali delle città metropolitane possono essere formate da un numero massimo di 100 componenti. Le Assemblee provinciali delle altre province possono essere formate da un numero massimo di 70 componenti.

2. Le Commissioni provinciali per il Congresso definiscono il numero dei componenti, entro il numero massimo indicato al comma 1) del presente articolo.

3. I seggi da assegnare sono distribuiti in collegi sub-provinciali, la cui delimitazione territoriale andrà stabilita da ogni singola Commissione provinciale, in base al numero degli iscritti certificati.

4. Il/la Segretario/a di Federazione è eletto in collegamento ad una ed una sola lista di candidati all'Assemblea di Federazione sottoposta dai candidati segretari di Federazione o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno 1/4 dei Circoli di una Federazione. Le liste per l'Assemblea della Federazione devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista. Le liste per l'Assemblea provinciale non possono contenere un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili in ogni singolo collegio sub-provinciale e vengono votate in ogni riunione di Circolo. Le liste devono essere collegate ad un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

5. Il voto per il/la Segretario/a di Federazione si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I delegati all'Assemblea provinciale sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso Circolo o collegio sub-provinciale, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
Nel caso in cui sia stata presentata e/o accettata una sola candidatura a segretario/a provinciale, si vota a scrutinio palese.

6. È eletto Segretario/a di Federazione il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei suoi delegati, l'Assemblea provinciale elegge, con maggioranza dei voti validi, il/la Segretario/a provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.

ARTICOLO 16

(Elezione del/della Segretario/a e dei direttivi di Circolo)

1. Il numero dei componenti dei direttivi di Circolo non dovrà essere superiore al 25% del numero di iscritti al Circolo.

2. Le candidature a Segretario/a di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo.

3. Il/la Segretario/a di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento ad una e ad una sola lista al Direttivo di Circolo sottoposta dai candidati segretari di circolo o da loro delegati. Le liste non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

4. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti. Nel caso in cui sia stata presentata e/o accettata una sola candidatura a segretario/a del Circolo, si vota a scrutinio palese.

5. E' eletto Segretario/a di Circolo il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il/la Segretario/a di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.

ART. 17
(Discussione sulle piattaforme congressuali)

Le riunioni di Circolo, di cui all'art. 5 e all'art. 14 del Regolamento, devono essere precedute da Assemblee Aperte (di Circolo e/o di più Circoli accorpate) organizzate con le stesse modalità previste per le Assemblee Congressuali con all'o.d.g. "Discussione sulle piattaforme congressuali".

I verbali di tali Assemblee devono essere inviati alle commissioni provinciali e regionale competenti e dovranno essere letti all'inizio delle Assemblee Congressuali. (Em. A.2)